

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1979

Presidenza del Presidente FAEDO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano » (410)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 21, 22, 23
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (PCI)	22
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione	21, 22, 23
VALITUTTI, ministro della pubblica istruzione	22

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano » (410)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Au-

mento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano ».

Prego il senatore Schiano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCHIANO, relatore alla Commissione. La mia relazione sarà estremamente breve e si limiterà ad alcune considerazioni essenziali.

Sulla validità e sull'utilità del Museo nazionale Leonardo da Vinci di Milano credo che il consenso sia universale; comunque autorevoli membri di questa Commissione potranno chiarire meglio di me l'importanza di tale istituzione.

L'universale consenso cui mi riferivo è testimoniato anche dall'interesse che il Parlamento ha sempre rivolto al Museo nazionale Leonardo da Vinci che, dopo il suo riconoscimento come ente morale nel 1947, ha visto ripetuti interventi legislativi nel 1958, nel 1961, nel 1975 e nel 1976. In particolare nel 1975, con legge n. 70, venne incluso negli otto enti, tra quelli di carattere culturale e di promozione artistica, dichiarati utili in Italia.

7^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1979)

La suddetta legge n. 70, però, nel momento stesso in cui riconosceva l'utilità dell'ente, imponeva un inquadramento ed un trattamento economico del personale dell'ente stesso tale da determinare uno scompenso nel bilancio. Di conseguenza, il disegno di legge al nostro esame affronta e risolve tale problema, proponendo in particolare all'articolo 1 che il contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano venga elevato a 500 milioni per il 1978, a 600 milioni per il 1979 e a 700 milioni a decorrere dall'anno 1980.

L'articolo 2 sancisce una modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente, aumentando il numero dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione — che da 1 passano a 3 — ed inserendo il rappresentante della regione Lombardia.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e fa riferimento ai capitoli del bilancio dello Stato ai quali si attingono i fondi per il maggiore impegno finanziario. A proposito dell'articolo 3 mi sembra doveroso accennare all'osservazione della Commissione bilancio, che esprime parere favorevole richiamando peraltro l'attenzione della nostra Commissione sul fatto che il termine per l'utilizzazione dell'accantonamento del fondo speciale dell'anno finanziario 1978 resta fissato, ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468 del 1978, al 31 dicembre 1979 e sempre che il provvedimento entri in vigore entro lo stesso termine. In caso contrario occorrerà rivedere la clausola di copertura eliminando il riferimento al fondo speciale dell'anno finanziario 1978.

Il relatore è dell'opinione che tale avvertimento non sia di ostacolo all'approvazione del provvedimento, ma anzi costituisca un motivo di più per accelerarla nella speranza che la Camera dei deputati sia in grado di deliberare la settimana prossima, perchè ove così non fosse il provvedimento dovrebbe tornare al Senato l'anno prossimo, sia pure per la sola modifica del capitolo al quale attingere per coprire i maggiori oneri che si riferiscono all'anno 1978.

Premesso, come ho detto prima, l'universale riconoscimento della validità della istituzione in oggetto, le ragioni dell'urgenza per l'approvazione del presente disegno di legge risiedono nel fatto che l'istituzione stessa è priva di fondi già per il pagamento degli stipendi al personale per il mese di novembre, tant'è che l'istituto cassiere — se non sono male informato — ha anticipato le somme su esplicita richiesta del Ministro della pubblica istruzione.

V A L I T U T T I, *ministro della pubblica istruzione*. Con la garanzia personale del Ministro!

S C H I A N O, *relatore alla Commissione*. E altrettanto sembra che possa o debba avvenire per il mese di dicembre; debbo anche osservare che la garanzia del Ministro non elimina il peso degli interessi passivi sulle somme che l'istituto cassiere ha anticipato al Museo Leonardo da Vinci. Per queste ragioni raccomando vivamente l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A. Desidero dire soltanto che siamo favorevoli al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, stabilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980.

E approvato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della camera di commercio, industria, e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

i) il rettore dell'Università statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia ».

Propongo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire le parole: « modificato dal primo comma dell'articolo 2 » con le altre: « modificato dall'articolo 2 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

All'onere di lire 380 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; all'onere di lire 480 milioni, per l'anno finanziario 1979, si provvede per lire 380 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento e per lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso; all'onere di lire 580 milioni, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

SCHIANO, *relatore alla Commissione.* Propongo di inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI